AZIENDA TRASPORTI MESSINA s.p.a.

Nuove FAQ

Avviso Pubblico Contratto di Apprendistato professionalizzante

In riferimento al contratto di apprendistato stipulato con un soggetto che ha già prestato un precedente rapporto di lavoro con la qualifica prevista nel nuovo contratto di apprendistato. si è più volte pronunciato il Ministero del lavoro.

Nello specifico, proprio per quanto riguarda la durata, il Ministero del Lavoro - con la circolare n. 5/2013 e con nota n.8 del 2/2/2007 in risposta a interpello - ha analizzato l'eventualità che il giovane abbia avuto altri rapporti di lavoro con la stessa qualifica, andando ad evidenziare la genuinità di un contratto di apprendistato anche qualora il giovane abbia avuto un precedente rapporto di durata limitata.

In particolare, non si pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo qualora il contratto abbia avuto una durata inferiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva **e il nuovo rapporto di apprendistato preveda un percorso addestrativo, nel piano formativo individuale (PFI), volto ad arricchire le competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore**.

Se, viceversa, l'apprendista ha già la qualifica per la quale sta svolgendo il rapporto di apprendistato, si avrà il disconoscimento del contratto per impossibilità di formare un soggetto rispetto a competenze che già possiede.

Scrive infatti il Ministero "*Appare inoltre evidente che, nell'ambito della valutazione, assume rilevanza non secondaria anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore. A mero titolo orientativo, non sembra ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva; tale conclusione è dettata dalla necessità che il precedente rapporto di lavoro, sotto il profilo dell'acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sull'instaurando rapporto di apprendistato*".

Oltre che in ossequio alle prescrizioni legislative e contrattuali, la durata dell'apprendistato può tuttavia essere limitata anche in presenza di precedenti rapporti formativi e lavorativi del giovane, in quanto già in possesso, nei fatti, di una quota parte della formazione prescritta.

Scrive ancora il Ministero: "*Comunque, l'applicazione di tale criterio, in quanto implica una valutazione delle competenze già in possesso del lavoratore anche ai fini della elaborazione del piano formativo individuale, suggerisce un opportuno coinvolgimento delle parti sociali finalizzato ad una più puntuale considerazione di quei contenuti formativi "diversi ed ulteriori" in grado di giustificare sia l'instaurazione del contratto di apprendistato, sia una eventuale diversa rimodulazione della durata dello stesso proprio in considerazione delle preesistenti esperienze del lavoratore*".

Cordiali saluti

ATM S.p.A.

sede operativa: Via La Farina n. 336 – 98124 Messina
Sede legale: Piazza Unione Europea n. 1 – Palazzo Zanca – 98122 Messina
Cod. Fisc./P.IVA 03573940834 – REA ME-246800 – Iscrizione R.E.N. N58407
www.atmmessinaspa.it – PEC atm.messina@pec.it
capitale sociale interamente versato € 4.000.000,00